



ROMA

QUOTIDIANO D'INFORMAZIONE FONDATA NEL 1862

Poste Italiane S.p.A. Sped. abb. post. DL 353/2003 (conv. L. 46/2004) art. 1, comma 1, lett. 1/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100

DOMENICA 5 AGOSTO 2018 • ANNO CLVI N.214 • NUOVA SERIE • € 1,20*

* A BOHIA, CAPI E PROCIDA EURO 1,30 CON "IL GOLFO" IN BASILICATA EURO 1,00 CON IL SUPPLEMENTO LUGANO



Omicidio Calise, processo sprint per tre

A giudizio i killer di Miano incastrati dall'ex boss Carlo Lo Russo

■ primo piano alle pagine 2 e 3



Giuseppe Calise

Massacrò un vigilante: preso 18enne di Pianura

■ a pagina 15



La stazione Trenca

Napoli, che figuraccia

Una dura lezione che deve far pensare

DI MIMMO GARRATELLI

Li Liverpool, vicecampione d'Europa, punisce severamente il Napoli nell'amichevole di Dublino (5-0). Gli azzurri hanno retto la partita nella seconda metà del primo tempo, sotto di 0-2. ■ segue a pagina 17

• **Brutta sconfitta per gli azzurri nell'amichevole di lusso con il Liverpool. Subiti cinque gol e mostrati tanti limiti tecnici. E il patron ufficializza Malcuit**

• **Scontro sul San Paolo, De Laurentiis: «È un cesso, Auricchio e Borriello sono bugiardi». La replica: «Polemica inutile e assurda, il 25 agosto si giocherà»**

■ servizi nello sport

EMERGENZA Dalle Municipalità i presidenti chiedono al Comune interventi immediati

Rifiuti, il grido d'allarme dei parlamentini



● Rifiuti al centro storico ■ alle pagine 10 e 11

L'OPINIONE

Uno "scuorno" estivo, l'abbandono dei cani

DI ALDO DE FRANCESCO

È ancora vivo lo sdegno per il vile avvelenamento del cane supereroe Kaos, trovato qualche settimana fa senza vita nel giardino di casa del proprietario e padrone, l'aquilano Fabiano Etorre. La storia di questo pastore tedesco ■ segue a pagina 39

L'INTERVENTO

Il portafoglio smarrito

DI CARLO G. ALVANO

Con una importante decisione, la n. 18482 del 12 luglio 2018 destinata a far scuola, la Corte Suprema bocciando la Corte di Appello di Napoli, ha stabilito quali sono i principi che devono osservarsi in materia di investimento ■ segue a pagina 39

PROMESSA ALLA MUNICIPALITÀ
Impegno del Comune: meno immigrati al Vasto



■ primo piano alle pagine 4 e 5

● **RIIONE ALTO**
Fucili tra le mani, tentano l'assalto ad un portavalori: ma poi scappano
■ a pagina 14

● **ERCOLANO**
Omicidio Papale, la Cassazione stanga il clan della Cuparella
■ a pagina 31



9 781565 812314

Prenota ora
la tua vacanza,
Vivi esperienze uniche.

Prenota la tua vacanza ad Ischia
direttamente sul sito: ischia4punto0.it



SEGUE DALLA PRIMA

Uno "scuorno" estivo, l'abbandono dei cani

si incrocia con molti salvataggi insperati in alcune calamità del nostro paese, colpite dal terremoto, in particolare Amatrice Norcia e Campotosto, dove la sua opera di "cercatore" è stata continua e sempre positiva nel trovare tanta gente data per dispersa sotto le macerie, da meritarsi una scia unica di affetti. Tra le numerose prese di posizione, vogliamo riportare le accorate parole di sdegno per quanto accaduto, quelle dell'addio pronunciate dal suo padrone che ha detto: "Ciao, amico mio, continua il tuo lavoro lassù, continua a cercare dispersi". Kaos era ormai entrato nella leggenda, accanto a molti altri, uno per tutti Argo, il cane di Ulisse che ebbe la forza, malato e abbandonato quel era, di aspettare il suo ritorno a Itaca e chiudere gli occhi per sempre dopo averlo potuto rivedere e abbracciare, con le moine che solo i cani sanno fare. Le leggende sono importanti, altrettanto gli anatemi e la indignazione in casi del genere, come questo di Kaos. Se si vuole però dare una risposta, ferma conseguenza a certe viltà, bisogna essere decisi e coerenti. Ogni anno si vive un generale "scuorno" estivo, per il fenomeno dell'abbandono diffuso, anzi sempre più crescente, dei cani durante le vacanze su autostrade, strade secondarie, interpoderali. Un modo di disfarsene barbarico. In molti luoghi di villeggiatura, dall'Irpinia al Cilento, senza contare il litorale di Baia Domizia, questa inciviltà ha fatto impennare il numero della "popolazione canina", impossibile da gestire da parte di organismi comunali, per mancanza di personale e di fondi. Le segnalazioni non si contano più ma le cose restano come stavano, anzi rischiano di aggravarsi in prossimità del ferragosto, quando sono purtroppo tanti quelli che si liberano dei cani come se fossero sacchetti di rifiuti. Poiché molti di questi animali hanno avuto comunque dei padroni, com'è possibile un amore a intermittenza e cioè che essi sono amabili d'inverno, oggetto di ogni cura, e poi siano ripudiati d'estate? E' un vero e abietto "scuorno", di cui dobbiamo vergognarci, in quanto spesso vengono lanciati dai finestrini in campagne selvatiche e impenetrabili per farne perdere ogni loro traccia. E' vero che molte associazioni, soprattutto in questo periodo, provvedono a intensificare la vigilanza per arginare e fronteggiare questo vergognoso fenomeno e anche tanti altri, forse peggiori. Ma in questa

circostanza, per meglio onorare il ricordo di Kaos, vorremmo che la Onlus Animalisti Italiani si facesse promotrice di una campagna speciale contro gli abbandoni nel nome del pastore tedesco avvelenato: una sorta di "operazione Kaos", con un grido di battaglia alla Totò, amante dei cani, che ne provvedeva a mantenere a sue spese oltre duecento per di più randagi, questo: "W gli animali, abbasso le bestie".

ALDO DE FRANCESCO

Il portafoglio smarrito

del risparmio. Se sino ad oggi i promotori si erano difesi versando sul tavolo dei giudici pile di carte e modelli sottoscritti dai troppo spesso ignari investitori, da oggi tutto questo non basta. Al cliente che lamenta il danno da investimento, il promotore e la banca devono dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo, non essendo sufficiente giustificarsi con il cattivo andamento del mercato finanziario. La vicenda parte dalla perdita subita da un risparmiatore, con un investimento progressivo di 434milioni dal 1996 al 2003. Alla fine la banca mandante del promotore ha risarcito per intero l'investitore dei soldi persi pari ad oltre 50mila euro. La difesa del sistema si fondava sulla lunga durata del rapporto con il cliente e il rifiuto di costui di fornire informazioni sul proprio profilo di rischio, ritenendosi in tal modo la banca esonerata dall'accertamento dell'adeguatezza delle singole operazioni di acquisto ripetute nel tempo, poiché non era credibile che le scelte di investimento fossero state compiute dal solo promotore all'insaputa del cliente. Peraltro gli investimenti avevano avuto ad oggetto fondi ad alto rischio, in relazione ai quali non vi era alcuna evidenza che vi fosse stata iniziativa esclusiva del promotore, dovendo piuttosto gli stessi iscriversi all'intento speculativo del cliente e che, dopo le prime perdite, gli investimenti erano stati devianti su fondi a più basso rischio. Promotore e banca sostenevano dunque di aver assolto tutti i doveri incombenti su di loro, dovendo la perdita di portafoglio del cliente iscriversi unicamente alla nota crisi dei mercati finanziari. Questa tesi, condivisa dalla Corte di Appello napoletana, come dicevamo, è stata bocciata dalla Cassazione, la quale ha affermato che, in tema di obblighi informativi, è onere dell'intermediario fornire la prova di aver cor-

rettamente adempiti ai propri doveri; che tale onere non può ritenersi assolto solo perché il cliente rifiuta di fornire informazioni sul proprio profilo soggettivo e di rischio, permanendo in tal caso sull'intermediario l'obbligo di valutare e comunicare al cliente l'adeguatezza o meno dell'investimento. L'intermediario è tenuto sia ad attivarsi per ottenere una conoscenza preventiva e adeguata del prodotto finanziario alla luce di tutti i dati disponibili che ne possano influenzare la valutazione effettiva della rischiosità, quali la solvibilità dell'emittente, il contenuto del prospetto informativo specifico destinato agli investitori istituzionali, le caratteristiche del mercato ove il prodotto è collocato, sia a fornire al cliente un'informazione concreta e specifica sulle caratteristiche del prodotto. Tanto perché i singoli acquisti di titoli hanno un'autonomia negoziale che ne rende possibile l'autonoma risoluzione e impone dunque che gli obblighi di diligenza dell'intermediario siano ripetuti in occasione di ogni singola operazione. A tali principi non si era attenuta la Corte d'Appello, la quale aveva scaricato sull'investitore le responsabilità dell'intermediario, attribuendogli le scelte di investimento, una speculatività presunta nella composizione del dossier titoli e di un apodittico riferimento a non meglio specificate nozioni di comune esperienza per addossare al cliente l'onere di stimare l'adeguatezza dell'investimento. La responsabilità, invece, è bene saperlo, ricade completamente e sempre a carico dell'intermediario. Non bisogna quindi scoraggiarsi ed insistere per andare alla ricerca del portafoglio perduto; da oggi con questa sentenza è più facile. L'indirizzo non può che condividersi altrimenti perderebbe finalità l'art. 29 del Testo Unico Finanziario, c.d. "suitability rule" che pone il divieto di "effettuare operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione salvo apposito ordine del cliente" stabilendo quel principio di ragionevolezza posto alla sua base, che funge da clausola generale di salvaguardia da azioni di abuso del diritto o del mandato, escludendo investimenti finanziari con programmi pluriennali stipulati da persone molto anziane, operazioni altamente speculative per persone dai mezzi finanziari limitati e per percentuale di patrimonio spropositata. Sul piano probatorio, quindi, l'intermediario nei cui confronti è stata avviata azione di responsabilità, deve fornire la prova di aver bene adempito, consenten-

do al giudice di svolgere un giudizio comparativo tra le caratteristiche di rendimento e di rischiosità dello strumento finanziario. Fondamentali per l'interprete sono dunque le due regole di origine anglosassone del "know your customer" e del "know your merchandise". In conclusione, una banca può essere condannata a risarcire la perdita se il promotore non prova di aver adempiuto ad un obbligo a contenuto negativo, cioè per non aver consigliato il proprio cliente di effettuare operazioni di frequenza e dimensioni eccessive rispetto alla sua situazione finanziaria. I primi casi che fecero molto discutere sono stati quelli dei crac Cirio e Parmalat, ma ve ne sono tanti di sconosciuti anziani e pensionati che hanno visto andare in fumo i risparmi di tutta una vita e non hanno trovato un epilogo adeguato come quello indicato. La risoluzione delle controversie è complessa ma basta capire il sistema su cui si fondano. In primo luogo rileva la definizione di SSO, sigla con la quale si intende un "sistema di scambi organizzati" ovvero un insieme di regole e di strutture, anche automatizzate, che consente in via continuativa o periodica di raccogliere e diffondere proposte di negoziazione di strumenti finanziari e di fare in contrate dette proposte in modo da determinare la conclusione di contratti. Gli SSO vengono distinti in due grandi categorie, in base ai soggetti che ne hanno accesso: da un lato, gli SSO nei quali confluiscono ordini inferiori a 150mila euro, dall'altro, gli SSO riservati solo agli investitori istituzionali, e per i quali non sono previste forme particolari di tutela, di conseguenza il risparmiatore medio rientra nella prima categoria gode di una tutela maggiore e differenziata. In questo campo gli intermediari finanziari devono stare molto attenti, poiché devono agire su di un binario bidirezionale: quello di un'attività "sollecitatoria distributiva" o eseguire operazioni di negoziazione in contropartita diretta dietro apposito ordine della clientela, previamente ed adeguatamente informata sull'esistenza e sulle caratteristiche dei titoli a mezzo del normale servizio di "consulenza incidentale". La bipartizione è rilevante. La consulenza incidentale, infatti, si differenzia profondamente dalla consulenza su strumenti finanziari che costituisce un servizio accessorio. Qualora, infatti, lo svolgimento del servizio di negoziazione sia abbinato ad una consulenza incidentale, l'intermediario svolge necessariamente un ruolo attivo nel processo formativo del

la volontà dell'investitore, e può essere facilmente ed anche falsamente indotto ad orientare le proprie scelte di investimento in ragione dei "consigli" dell'intermediario stesso. L'intermediario ha anche l'ulteriore compito di "elaborare" le informazioni che gli vengono fornite dal risparmiatore; giacché mancando questa seconda attività, la prima perde finalità, e si ripresenta l'art. 29 del TUF citato il quale pone il divieto di "effettuare operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione salvo apposito ordine del cliente", paragonabile al consenso informato del paziente in medicina. Per cui, anche se il promotore si è munito di firme e scartoffie, spetta a lui provare che ha specificamente edotto l'investitore sui rischi dell'investimento che va a compiere. E comunque non deve effettuare l'operazione se questa si pone in contrasto insanabile col principio di ragionevolezza. Ma poiché maggiore è il rischio, maggiore è il guadagno del promotore (sui soldi altrui), la tendenza è spesso quella di compiere investimenti azzardati per poi fare spallucce quando vanno male. Lui se ne torna tranquillo a casa a vedere la tv e noi non dormiamo più la notte. Proprio nel tentativo di rimediare a tali aporie sistemiche la Cassazione ha dettato le regole che ci aiuteranno a ritrovare il sorriso ed il portafoglio smarrito.

CARLO G. ALVANO

ESTRAZIONI

SABATO 4 AGOSTO 2018		del lotto	
BARI	83 10 15 87 68		
CAGLIARI	52 4 17 66 26		
FIRENZE	10 49 44 47 21		
GENOVA	49 19 40 32 53		
MILANO	20 3 10 82 80		
NAPOLI	41 69 24 59 17		
PALERMO	51 52 86 16 90		
ROMA	34 22 43 6 5		
TORINO	49 21 40 38 66		
VENEZIA	61 24 3 40 75		
NAZIONALE	51 29 85 42 43		
10 E LOTTO + NUMERO ORO 83		DOPPIO ORO 83 E 10	
3 4 10 15 17 19 20 21 22 24		34 40 41 44 49 51 52 61 69 83	
SUPERenalotto			
23 - 39 - 53 - 56 - 64 - 84 - JOLLY 22			
MONTEPREMI		26.015.887,63 €	
NESSUNO	"PUNTI 6"	-	
NESSUNO	"PUNTI 5+1"	-	
2	"PUNTI 5"	92.387,78 €	
505	"PUNTI 4"	421,14 €	
18.129	"PUNTI 3"	32,60 €	
294.621	"PUNTI 2"	5,97 €	
SUPERSTAR 90			
NESSUNO	"6 STELLA"	-	
NESSUNO	"5+ STELLA"	-	
NESSUNO	"5 STELLA"	-	
1	"4 STELLA"	42.114,00 €	
124	"3 STELLA"	3.260,00 €	
2.224	"2 STELLA"	100,00 €	
16.065	"1 STELLA"	10,00 €	
43.582	"0 STELLA"	5,00 €	

ROMA

QUOTIDIANO DI INFORMAZIONE FONDATA NEL 1862

Direttore editoriale: ANTONIO SASSO

Direttore responsabile: PASQUALE CLEMENTE

Vicedirettore: ROBERTO PAOLO

EDITORE

Nuovo Giornale Roma Società Cooperativa
80121 Napoli - Via Chiatamone, 7
(Testata beneficiaria dei contributi di cui alla legge 250/90 e del 7/07/12)

Contributo incassato per l'anno 2016: euro 118.745,96

Registrazione Tribunale di Napoli n° 6698 del 31/01/1995

Registro Nazionale della Stampa

n° 5521 Vol. 56 pag. 161 ISSN 1827-3475

REDAZIONE

via Chiatamone, 7 - 80121 Napoli
tel. 081/18867900 - 081/18867911
fax 081/18867944

STAMPA

CENTRO OFFSET MERIDIONALE Srl
Via Edison - Zona Art
81100 - CASERTA

ABBONAMENTI

CONTO CORRENTE POSTALE NR. 1013294440
BONIFICO IBAN: IT39 C053 87034 1100 00023 38091

Annuale 235 euro - Semestrale 120 euro

Trimestrale 65 euro - Benemerito 500 euro

Sostenitore 750 euro

Copia arretrata: IL DOPPIO DEL PREZZO DI COPERTINA

DIFFUSIONE: UFFICIO DIFFUSIONE@ILROMA.NET

CONSSIONARIA PUBBLICITÀ

BONSA ADV SRL
Tel. 081/5515254
PUBBLICITÀ@ILROMA.NETIL ROMANO
PUBBLICITÀ
E EDITORIALA TESTATA ADESIONE ALL'ISTITUTO
DI AUTODISCIPLINA PUBBLICITÀ WWW.API.IT